



IN QUESTA EDIZIONE

1. Effetti del coronavirus sulle obbligazioni contrattuali

1

Effetti del coronavirus sulle obbligazioni contrattuali

Per tutti i clienti

La diffusione del coronavirus non solo ha un impatto notevole sulla nostra vita quotidiana, ma può rendere impossibile l'adempimento di obblighi contrattuali. Con la presente newsletter evidenziamo alcuni punti sui quali bisogna prestare particolare attenzione nonché i relativi rimedi giuridici previsti dal legislatore qualora l'adempimento di un'obbligazione contrattuale sia diventato impossibile.

Cooperazione con la controparte

Le parti contrattuali devono eseguire il contratto in buona fede. Ciò comprende anche l'obbligo di informare al più presto possibile la controparte di eventuali difficoltà nell'adempimento. In seguito a questa comunicazione, sarebbe opportuno giungere a un accordo amichevole con la controparte in merito alla continuazione del rapporto contrattuale. Un tale accordo potrebbe prevedere, ad esempio, la fissazione di una nuova data di consegna, la sospensione temporanea del contratto, la riduzione della fornitura o l'adeguamento dei prezzi. Al fine di evitare futuri fraintendimenti e problemi con l'onere della prova, eventuali accordi devono essere in ogni caso fatti per iscritto.

Verifica delle clausole contrattuali

Inoltre, va verificato se nel contratto o nelle condizioni generali vi siano delle clausole di forza maggiore. Con forza maggiore si intende generalmente un evento che fuoriesce dal controllo delle parti e che non può essere superato con mezzi ragionevoli. Una clausola che regola espressamente i casi di forza maggiore non è prevista dal codice civile, ma può essere comunque inserita nel contratto. Queste clausole generalmente esonerano le parti dalla responsabilità per inadempimento che dipende da casi di forza maggiore. Queste clausole potrebbero stabilire anche un diritto di recesso o imporre alle parti l'obbligo di negoziare un adeguamento del contratto.

Diversi tipi di impossibilità

Tuttavia, qualora il contratto non contenga clausole specifiche relative al verificarsi di circostanze straordinarie, si applicano le disposizioni generali del codice civile, ove si distingue tra a) l'impossibilità definitiva e temporanea da un lato e b) l'impossibilità totale e parziale dall'altro. Per quanto riguarda la prima categoria, si applica l'art. 1256 c.c. secondo cui il debitore è liberato dall'obbligazione contrattuale e non è tenuto al risarcimento del danno se la prestazione - a causa dell'attuale situazione eccezionale - diventi impossibile. Si noti, però, che in questo caso il corrispettivo originariamente pattuito non è più dovuto e se del caso deve essere restituito.

Poniamo l'esempio che un locatore di una sala congressi non può più metterla a disposizione a causa degli attuali ordini del governo. In questo caso il suo obbligo contrattuale nei confronti del locatario si estingue e non deve temere pretese risarcitorie. Tuttavia, il locatore perde anche il diritto di chiedere il corrispettivo pattuito, salvo diverso accordo contrattuale.

D'altro canto, qualora l'adempimento sia solo temporaneamente impossibile, il debitore non risponde per il ritardo nell'adempimento, ma resta comunque vincolato al suo obbligo contrattuale. Qualora, però, il creditore perda il suo interesse all'adempimento a causa del persistente ritardo, viene meno anche l'obbligazione contrattuale.

Per fare un altro esempio concreto, si presuma che un imprenditore non sia in grado di rispettare il termine di consegna di un determinato bene per una carenza di una materia prima a lui necessaria per completare il proprio prodotto. In questo caso l'imprenditore non deve rispondere per il suo ritardo. Ciò nonostante, qualora l'impossibilità continui fino a quando il cliente non ha più interesse a conseguire la prestazione, l'obbligo contrattuale si estingue e il contratto viene risolto.

Impossibilità parziale

Per quanto concerne invece il caso in cui l'adempimento contrattuale possa essere eseguito solo in parte, va fatto riferimento alla disposizione di cui all'art. 1258 c.c., secondo la quale il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile. Resta inteso però che la controparte ha diritto ad una corrispondente riduzione del corrispettivo e può anche recedere dal contratto se non ha un interesse significativo nell'adempimento parziale.

Per illustrare anche questo caso con un esempio, si presume che un commerciante possa consegnare solo metà della merce ordinata a causa dell'attuale situazione eccezionale. Ne risulta che il commerciante è liberato dall'obbligo di consegnare la parte divenuta impossibile, ma deve comunque consegnare la parte ancora possibile. Allo stesso tempo, il suo cliente è obbligato ad accettare la consegna parziale e può rifiutarla solo per un valido motivo. Ovviamente, il prezzo va adeguato alla quantità effettivamente fornita.

Eccessiva onerosità

Il caso si presenta in modo diverso qualora la prestazione contrattuale non diventi impossibile, ma comporta invece un onere eccessivo a carico di una delle due parti del contratto. In tal caso, la parte svantaggiata può chiedere la risoluzione del contratto, con gli stessi effetti dell'impossibilità definitiva sopra descritta. Tuttavia, questo principio si applica solo ai contratti c.d. di durata, cioè che si eseguono nel tempo come per esempio i contratti di fornitura, o contratti di prestazione differita (contratti a esecuzione continuata, periodica o differita).

Così, ad esempio, un fornitore di detersivo potrebbe essere eccessivamente onerato dall'attuale emergenza nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali (improvviso aumento del costo della materia prima, rispetto di speciali misure di sicurezza). In tal caso ha diritto di chiedere lo scioglimento del contratto, mentre la controparte può evitare la risoluzione offrendo un'adeguata modifica delle condizioni del contratto.

Il legislatore non definisce, però, una soglia per determinare l'eccessiva onerosità, motivo per cui è sempre necessaria una valutazione del caso specifico. Inoltre, non va trascurato il fatto che le suddette disposizioni non sono applicabili se l'eccessiva onerosità rientra nel rischio normale del contratto o se si tratta di un contratto aleatorio, cioè un contratto dove le parti già inizialmente hanno accettato di correre il rischio di eventuali incrementi di costo/prezzo.

Contratti di locazione

Con specifico riferimento ai contratti di locazione per immobili, occorre evidenziare che in

base alla normativa attuale, i canoni di locazioni non sono sospesi. Il decreto "Cura Italia" ha tuttavia previsto un credito d'imposta pari al 60% del canone per il mese di marzo 2020 per le locazioni relative alla categoria catastale C/1 e connesse all'esercizio dell'attività economica. In tale ottica, si dovrebbe puntare su una soluzione amichevole con il locatore affinché venga superata l'attuale situazione di emergenza. A questo proposito, potrebbe essere proposta, ad esempio, una riduzione del canone ovvero una sospensione temporanea del pagamento in combinazione con un piano rateale per il rientro. In extremis si potrebbe pure considerare il recesso per gravi motivi ai sensi dell'art. 27 legge n. 392/1978. In questo caso, però, deve essere rispettato un periodo di preavviso lungo 6 mesi, durante il quale i canoni sono comunque dovuti, motivo per cui questa opzione non è molto attraente dal punto di vista economico o pratico, in quanto si spera che di qui a 6 mesi le attività possano riprendere.

Contratti d'appalto

Anche per i contratti d'appalto (che come noto riguardano l'esecuzione di un'opera o di un servizio) vale comunque il principio che i patti vanno osservati. Resta tuttavia inteso che l'appaltatore non deve rispondere di eventuali ritardi, qualora la sua prestazione sia temporaneamente impossibile.

Per contro, va considerata la disposizione di cui all'art. 1664 c.c., che attribuisce alle parti il diritto di chiedere una revisione del prezzo qualora per effetto di circostanze si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo convenuto.

Contratti internazionali

Nei contratti di vendita internazionali, invece, occorre innanzitutto verificare se il rapporto contrattuale è soggetto alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni (CISG), che si applica qualora le parti non lo abbiano espressamente escluso.

Se la Convenzione è applicabile, la parte che riscontra difficoltà nell'esecuzione del contratto può invocare la clausola di forza maggiore ivi prevista e non risponde dunque per l'inadempimento delle sue obbligazioni. Ne consegue che un fornitore italiano, ai sensi del disposto dell'art. 79 CISG, non è responsabile nei confronti del suo cliente tedesco per le conseguenze della mancata consegna causata da un evento imprevedibile. Una disciplina simile viene prevista anche dai Principi UNIDROIT della Camera di Commercio Internazionale; al contrario, è richiesta particolare attenzione per i contratti soggetti al common law (ad es. Regno Unito, Singapore), poiché in tale sistema un rimedio di forza maggiore deve essere in linea di principio previsto contrattualmente.

Danni e decadenze

Infine, un riferimento speciale va fatto all'art. 91 del Decreto Cura Italia laddove prevede che "Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti". Parrebbe pertanto intendersi che il legislatore, pur non potendo intervenire sugli effetti risolutivi del contratto, abbia voluto così alleviare la posizione del debitore indicando quanto meno, che in un eventuale giudizio, l'organo giudicante dovrà tenere conto ai fini della responsabilità del debitore e della quantificazione del danno l'adempimento ad obblighi di legge e quindi esonerarlo da ulteriori oneri.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

